

Violazione della par condicio in periodo elettorale da parte del Comune di Gazzada Schianno – AMMINISTRAZIONE ex Sindaco Bertuletti

In ottemperanza della Delibera n° 251/19/CONS si rende noto che il Comune di Gazzada Schianno-Amministrazione Cristina Bertuletti - è stato sanzionato dall’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni – AGCOM per la violazione del divieto di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9 comma 1, L.28/2000).

L’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, prescrive che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale.

Nello specifico, nella comunicazione istituzionale realizzata mediante il periodico dal titolo “*Punto Comune Maggio 2019*” a cura dell’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno n.1/2019, l’allora Sindaca Cristina Bertuletti , nella sua qualità di editore, non ha rispettato le norme in materia di *par condicio* prescritte dalla L. 28/2000, poiché recando detta comunicazione il Logo del Comune, la foto e la firma del Sindaco, non è stata ritenuta indispensabile in quanto di contenuto valutativo rispetto al quinquennio amministrativo ed in aperta contrapposizione con il gruppo di minoranza consiliare e per tale ragione evidente oggetto di propaganda elettorale.

Per il Garante queste comunicazioni sono risultate, infatti, prive dei requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito dalla legge, non ricorrendo, secondo il Garante, il requisito dell’indispensabilità né quello dell’indifferibilità delle attività di comunicazione ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Ente, fungendo invero da valutazione finale del quinquennio amministrativo in contrapposizione alla minoranza consiliare con evidente scopo propagandistico. Inoltre la diffusione di tali notizie sul periodico edito dall’amministrazione comunale, rende i comunicati non conformi al requisito di impersonalità, anche in considerazione della contestuale pubblicazione delle foto del sindaco.

Per questi motivi, come sanzione, il Comune di Gazzada Schianno deve pubblicare per 15 giorni sulla home page del sito istituzionale un messaggio che rechi l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante il periodico dal titolo “*Punto Comune Maggio 2019*” a cura dell’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno n.1/2019.